

CITTA' DI RAGUSA

APPALTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DI VEICOLI RIMOSSI IN SOSTA VIETATA NEL TERRITORIO COMUNALE. VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

L'anno duemilaquattordici il giorno 6 (sei) del mese di marzo alle ore 10:10 in Ragusa, nella Residenza Comunale.

Sono presenti il Funzionario Delegato del Settore Contratti Dott. Rosario Spata, nato a Ragusa il 6 novembre 1964, n.q. di Presidente del seggio di gara, domiciliato, per le funzioni, presso il Comune, ed i testimoni noti, idonei e richiesti:

- 1) Maria Gabriella Poidomani, Istruttore Direttivo;
- 2) Angela Celauro, Istruttore Direttivo;

Svolge le mansioni di Segretario Verbalizzante il funzionario C.S Epifania Licitra.

Sono presenti, altresì, la sig.ra Mezzasalma Erica in qualità di amministratore unico della ditta “ EGEMA SRL”, il Sig. Cavalieri Giuseppe in qualità di titolare della ditta “Nonsoloauto di Cavalieri Giuseppe”, il sig. Morando Vito in qualità legale rappresentante della ditta “Total Service Soc. Coop. Sociale”.

Si dà luogo alla prosecuzione delle operazioni di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'espletamento della concessione biennale del servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e restituzione di veicoli rimossi in sosta vietata nel territorio comunale.

Si premette che in data undici febbraio 2014, giusta verbale di pari data, si è proceduto

all'esame della documentazione presentata dai tre concorrenti, e precisamente dalle imprese: 1) EGEMA SRL, 2) NONSOLOAUTO DI CAVALIERI GIUSEPPE, 3) TOTAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE che hanno prodotto offerta entro il termine di ricezione stabilito.

Il Presidente del seggio, sciogliendo le riserve espresse nella seduta del giorno 11 febbraio u.s. in ordine alle obiezioni sollevate nella medesima seduta da taluno dei partecipanti in ordine alle seguenti questioni, effettuati i necessari approfondimenti, così dispone:

- **mancanza del prezzo nel contratto di avvalimento sottoscritto tra le società EGEMA e MDF service s.r.l..**

L'art. 49, c. 2 lett. F), del D. Lgs n. 163/2006 fornisce una definizione dell'avvalimento quale «contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie» - di cui è carente il concorrente – «per tutta la durata dell'appalto»; detta obbligazione, peraltro, viene assunta ex lege anche nei confronti della stazione appaltante. Alcune indicazioni sul contenuto del contratto in esame possono ricavarsi dall'articolo 88 del Regolamento (che, peraltro, è inserito nell'ambito delle norme riguardanti i “lavori pubblici”), rubricato “Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento”, il quale prevede che il contratto di avvalimento riporti “in modo compiuto, esplicito ed esauriente”: **a)** oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; **b)** durata; **c)** ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Come ha puntualmente osservato l'Autorità di Vigilanza (AVCP – determinazione n° 2-2012) «l'elemento centrale è dato dall'obbligo di indicare l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Dal combinato disposto delle norme legislative e regolamentari non si ricava alcun obbligo

sull'indicazione del prezzo quale elemento essenziale e indefettibile dell'accordo; né, d'altra parte, diversa conclusione potrebbe essere tratta alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione disciplinato dall'art. 46, c. 1 bis, del Codice. Condivide questa stazione appaltante la tesi, sostenuta dalla più recente giurisprudenza (v. T.A.R. Lecce, 26/02/2014 n° 659) e in dottrina, per cui “la valutazione dell'idoneità della convenzione sottoscritta dalle imprese da parte dell'amministrazione deve essere indirizzata, limitatamente alla sua attitudine a garantire la realtà del prestito, in un'ottica strumentale alla corretta esecuzione dell'opera appaltata nell'eventualità di una sua futura aggiudicazione. Ciò non toglie che, solitamente, nel suo concreto manifestarsi nella vita economico-giuridica, il prestito dei requisiti sia oggetto di scambio, e che quindi ad esso corrisponda una controprestazione a cui l'avvalsa risulta obbligata; ma questo rilievo non può assumere rilevanza esterna, ed andare oltre il mero rapporto tra le imprese coinvolgendo la stessa stazione appaltante, in quanto, ritenendo altrimenti, verrebbero frustrate le finalità stesse dell'istituto. Concludendo, se da un lato nulla esclude che il rapporto pattizio abbia natura onerosa, presentandosi nella concreta vita giuridica dei traffici commerciali in forma di scambio, dall'altro, in ragione della sua estraneità alle finalità a cui il sindacato della committenza è rivolto, non può nemmeno, tale carattere, essergli imposto” (Figlilia C., scritti, Università degli Studi Tor Vergata; in giurisprudenza v., inoltre, tra le altre, T.A.R Veneto, sentenza n. 3451/2008).

- **sentenze penali dichiarate dal socio di maggioranza della società ausiliaria della partecipante Gemina;**

Il socio, sig. (...omissis....), dichiara, allegando poi, a richiesta della S.A., copia integrale delle sentenze riportate, da una parte una condanna per “Lesioni personali” e dall'altra una condanna per “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto (...) dall'Autorità

amministrativa"; rilevata preliminarmente la evidente irrilevanza della prima, si ritiene che la condanna ex art. 334 del C.P. nel caso di specie astrattamente pertinente all'oggetto del servizio da affidare (prevalentemente ed economicamente incentrato sull'attività di aggancio-rimozione-trasporto ma con una rilevante componente legata all'attività di custodia dei veicoli trasportati e/o non ritirati nell'immediatezza dell'evento) non possa essere causa ostativa per la non gravità della condanna inflitta dal Tribunale e per gli ulteriori elementi posti alla base della valutazione effettuata dalla citata Autorità Giudiziaria (*Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, n° 445 Reg. Sent., 17/11/2010*); infatti, conformemente alla più recente giurisprudenza l'art. 38 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti pubblici, al di là dell'elenco dei reati per i quali è prevista "comunque" l'esclusione, «impone alla stazione appaltante di eseguire una specifica valutazione del precedente penale oggetto di dichiarazione, in relazione alla sussistenza di due autonomi e concorrenti elementi: la gravità del reato e la sua incidenza sulla moralità professionale. L'assenza di uno dei due suddetti elementi, quindi, rende privo di effetto, per i fini considerati, l'eventuale sussistenza dell'altro e, al contempo, ognuno di essi necessita, ai fini dell'esclusione dell'impresa dalla gara, di una puntuale ed adeguata valutazione da parte della stazione appaltante. In altri termini, la sola gravità non è di per sé sufficiente ad integrare la causa di esclusione prevista dal richiamato art.38 del Codice, laddove il reato commesso sia insuscettibile di incidere sulla moralità professionale del concorrente e, di converso, l'astratta incidenza sulla moralità professionale non integra la suddetta causa, quando il reato medesimo non risponda al requisito della oggettiva gravità. (v., *ex plurimis*, TAR Calabria Catanzaro sez. II 11/2/2014 n. 265 e giurisprudenza ivi richiamata);

- **contratto di punta relativo al triennio di riferimento (società partecipante EGEMA s.r.l.).**

In ordine, infine, alle osservazioni riguardanti la riferibilità del contratto di punta al periodo individuato dal bando, i chiarimenti ottenuti dal settore proponente con nota prot. n°32/SEG del 17 febbraio 2014 sett./IX-Polizia Municipale, confermano la validità del requisito prodotto in sede di gara.

Successivamente il Presidente dà atto che l'impresa NONSOLOAUTO DI CAVALIERI GIUSEPPE, sottoposta alla verifica ex art.48 del Codice dei Contratti sul possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara, con nota prot.n.11622/II dell'11 febbraio 2014, ha prodotto, entro il termine perentorio imposto, ore 12,00 del 21 febbraio 2014, la specifica documentazione richiesta, confermando il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa dichiarati in sede di gara.

Con nota n. prot. 16260/II del 27 febbraio 2014 è stato comunicato alle tre imprese concorrenti che il 6 marzo 2014 alle ore 10,00 si sarebbe proceduto, in seduta pubblica, alla lettura delle offerte economiche relative alla procedura in parola ed inoltre, il 27 febbraio 2014 apposito avviso è stato pubblicato sul sito telematico istituzionale dell'Ente.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, per le motivazioni sopra descritte, dà atto dell'ammissione in via definitiva di tutte le tre imprese partecipanti. Successivamente procede all'apertura delle offerte economiche contenute nel plico custodito nell'armadio/cassaforte dotato di chiusura di sicurezza. Rilevata l'integrità del plico, rende pubbliche le seguenti percentuali di rialzo:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1) EGEMA SRL | 25% |
| 2) NONSOLOAUTO DI CAVALIERI GIUSEPPE | 22% |
| 3) TOTAL SERVICE SOCIETA' COOP. SOC. | 31,51% |

Considerato che l'offerta in rialzo proposta dalla suddetta ditta, pari al 31,51%, risulta essere

la più vantaggiosa, il Presidente, dichiara l'impresa TOTAL SERVICE SOCIETA' COOP. SOC. con sede a Ragusa in via Monti Iblei n.45, che si avvale dei requisiti della ditta ausiliaria Aurelio Blundo, con sede in Ragusa, Viale delle Americhe, aggiudicataria provvisoria della concessione biennale del servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e restituzione di veicoli rimossi in sosta vietata nel territorio comunale in quanto ha offerto la percentuale più alta al Comune sugli importi delle tariffe per le operazioni effettuate di chiamata, rimozione, trasporto e custodia in sosta vietata, per un biennio con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, facendo ulteriormente rilevare che al secondo posto in graduatoria figura la ditta EGEMA SRL che ha prodotto un rialzo del 25%.

Il Presidente, quindi, rinvia l'approvazione della sopra dichiarata aggiudicazione all'apposita determinazione dirigenziale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to Rosario Spata

I TESTI: 1) F.to Maria Gabriella Poidomani;

2) F.to Angela Celauro;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Epifania Licitra